

FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE

CONTO ECONOMICO

Prospetto n. 12

USCITE	1998	1/1 - 18/12/1999
Elargizioni concesse con autorizzazione corresponsione	1.373.218.562	1.016.258.825
Elargizioni concesse, in attesa autorizzazione corresponsione	154.525.000	3.980.215
Spese gestione Fondo	1.077.200.291	1.438.488.581
Oneri e commissioni bancarie	23.835.392	8.530.611
Imposta su int. dep. bancari	45.393.835	19.854.134
Imposta su interessi titoli Sato	1.579.535.556	1.219.957.398
Interessi corrisposti a Consap	0	54.223.534
Arrotondamenti	811	9.733
Avanzo di esercizio	9.082.030.500	22.842.208.580
TOTALE	13.335.799.947	26.603.511.641

FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE

STATO PATRIMONIALE

Prospetto n.13

ATTIVO	1998	1/1 - 18/12/1999
Depositi c/o banche	913.709.224	40.175.851.305
Titoli di Stato	210.645.747.274	215.536.984.627
Crediti diversi:		
- contributi non incassati	23.176.167.000	-
- interessi su depositi bancari	21.927.585	44.798.226
T O T A L I	234.757.551.083	255.757.634.158

PASSIVO	1998	1/1 - 18/12/1999
Debiti per:		
- elargizioni concesse, in attesa autorizz. alla corresponsione	603.276.324	470.030.039
- elargizioni concesse con aut. alla corresponsione non erogate entro l'anno	754.976.563	64.455.249
- C/C Consap	1.050.620.085	1.929.333
- rit. d'acconto su gettoni presenza	1.276.259	-
- contributi INPS su gettoni presenza	-	209.105
- gettoni di presenza a comp. del Comitato	-	31.400.000
Fondo di garanzia	232.347.401.852	255.189.610.432
T O T A L I	234.757.551.083	255.757.634.158

6.4 Fondo di Solidarietà per le Vittime delle richieste estorsive e dell'usura

Appare utile, già in questa sede, soffermarsi sui riferimenti normativi, sulle ipotesi di intervento nonché sulla gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

L'art.4, primo comma, del D.P.R. n.455/99 - promulgato in attuazione dell'art.21, 1° co., lett. a), della legge n.44/99 - ha disposto l'unificazione del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" (istituito dall'art.18, comma 1, della legge n.44/99 presso il Ministero dell'Interno) con il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" (istituito dall'art.14, comma 1, della legge n.108/96 presso l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket) dando origine al "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" istituito presso il Ministero dell'interno.

In conformità alle statuizioni di cui alle Leggi n.44/99 e n.108/96, il Fondo provvede, nei limiti della propria dotazione finanziaria, ad elargire somme di denaro a titolo di contributo al ristoro dei danni patiti da vittime delle richieste estorsive (anche nel caso in cui via sia stata acquiescenza alle stesse richieste) purché esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o, comunque, economiche.

Provvede, altresì, a concedere somme di denaro a titolo di mutuo (non feneratizio) a coloro i quali si dichiarino vittime del reato di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale sempre a condizione

che siano esercenti una qualsiasi attività economica, imprenditoriale e/o artigianale ovvero una libera arte o professione onde consentire loro il reinserimento nell'esercizio di un'attività economica.

Al concorrere di tutte le suddette condizioni soggettive ed in assenza delle prescritte condizioni ostative, il Comitato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura esprime, con delibera, parere favorevole all'accoglimento della richiesta di concessione del beneficio presentata dalle vittime dei reati estorsivi e/o dell'usura.

In forza di detto provvedimento, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura dispone, con decreto, la concessione di una somma di denaro a titolo di elargizione ex art.14 legge n.44/99 ovvero a titolo di mutuo ex art.14 legge n.108/99.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.19, comma 4, della legge n.44/99 e dell'art.5 del D.P.R. n.455/99, la gestione del Fondo è stata attribuita alla CONSAP S.p.A. che vi provvede mediante un apposito atto di concessione intervenuto con il Ministero dell'interno in data 18.12.1999 ed approvato con decreto del Ministro dell'interno in data 30.12.1999.

La concessione - che ha la durata di tre anni decorrenti dalla data del decreto di approvazione del Ministero dell'Interno e che è rinnovata alla scadenza per un eguale periodo e con le stesse modalità - demanda alla CONSAP S.p.A. una serie molteplice di adempimenti che, in buona sostanza, possono così sintetizzarsi:

- gestione di cassa e patrimoniale del Fondo;
- esecuzione dei decreti commissariali di concessione dell'elargizione e del mutuo che rispettivamente comportano per la concessionaria:
 - l'erogazione dell'elargizione concessa;

- la verifica della documentazione comprovante che l'interessato abbia destinato le somme già percepite ad attività economiche di tipo imprenditoriale e, conseguente, eventuale proposta al Comitato di revoca o di sospensione del beneficio concesso;
- in caso di revoca, l'attività di recupero anche legale delle somme corrisposte;
- la stipula del contratto di mutuo dinanzi all'ufficiale rogante presso le Prefetture competenti per territorio;
- l'attività di recupero, anche legale, delle rate in conto capitale della somma mutuata scadute e non rimborsate ivi compresa quella afferente i mutui erogati prima della stipula dell'atto di concessione risultante da un elenco dettagliato redatto dal Commissario e contenente le situazioni pregresse ed ancora pendenti;
- la liquidazione delle somme relative alla campagna d'informazione predisposta dal Commissario nonché dei compensi ai consulenti tecnici nominati dai Prefetti d'intesa col Commissario per l'accertamento dell'ammontare dei danni patiti dalle vittime dei reati estorsivi e dell'usura;
- la relazione semestrale al Dicastero concedente concernente i versamenti effettuati, i recuperi e gli importi avuti attraverso il diritto di surroga nonché ogni altro elemento utile alla verifica della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dalle leggi istitutive;
- la presentazione al Commissario del rendiconto annuale approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.A.

Dall'inizio del rapporto concessorio e sino al 30 settembre 2000, la CONSAP S.p.A. ha provveduto a dare esecuzione a n. 50 decreti commissariali concessivi dell'elargizione ai sensi della legge n.44/99 erogando in favore delle vittime la somma complessiva di 15.953.787.873.

La concessionaria, inoltre, ha stipulato nello stesso periodo presso le Prefetture competenti per territorio n. 14 contratti di mutuo erogando in favore delle vittime dei reati di usura somme a titolo di mutuo per complessive 1.790.632.000.

In esecuzione a detti contratti nonché a quelli perfezionati in epoca antecedente alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, la CONSAP s.p.a. ha disposto - in conformità ai piani di investimento e di utilizzo allegati agli stessi contratti - delegazioni di pagamento in favore dei creditori dei mutuatari per un complessivo importo di 1.934.911.203.

6.5 Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso

Con la legge n.512/99, il legislatore ha istituito il "**Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**" presso il Ministero dell'interno.

Le domande di accesso al Fondo presentate dalle vittime dei reati di stampo mafioso sono esaminate da un apposito Comitato costituito con decreto del Ministro dell'interno n. 11001/149/2 (4) del 12 ottobre 2000 e presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di stampo mafioso che, in assenza delle

prescritte condizioni ostative, provvede con delibera a concedere il beneficio nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo.

L'art.3, comma 4 della legge n.512/99 ha attribuito la gestione del Fondo alla CONSAP S.p.A. che vi provvederà per conto del Ministero dell'interno sulla base di un apposito atto di concessione a decorrere dall'entrata in vigore dell'emanando regolamento di attuazione.

6.6 Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia sorto nel 1992 con la legge n. 157, speculare alla legge istitutiva del Fondo Strada, interviene per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'attività venatoria nel caso in cui l'esercente dell'attività non sia identificato ovvero non sia assicurato.

Nell'ipotesi di sinistro causato da cacciatore non identificato il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 20%; nel caso di sinistro causato da cacciatore non assicurato il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose con una franchigia di 1 milione.

Di recente la Consulta con sentenza n. 470/2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della predetta legge nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona nell'ipotesi in cui il cacciatore che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vivenga posta successivamente.

Sono, quindi, ora opponibili al Fondo Caccia anche detti sinistri. L'esercizio 1999 ha verificato un avanzo di 301,6 milioni (174 milioni nel 1998). Pertanto, tenuto conto dei risultati degli esercizi precedenti le disponibilità del Fondo ammontano a tutto il 31/12/1999 a 2,7 miliardi.

Le entrate istituzionali del 1999, costituite dai contributi dovuti per legge, ammontano a 404,9 milioni (599,1 milioni nel 1998). La flessione delle entrate per contributi rispetto al 1998 va ricondotta alla contrazione del numero degli esercenti l'attività venatoria.

L'aliquota contributiva, al pari degli esercizi precedenti, è stata determinata dal competente Ministero nella misura del 5%, al netto dell'aliquota del 9% per oneri di gestione.

Nel 1999 non è stato liquidato dalle imprese designate alcun sinistro.

Le spese di gestione nel 1999 ammontano complessivamente a 162,3 milioni comprensive di Iva indetraibile (159,9 milioni nel 1998 comprensive di Iva indetraibile). A questo riguardo giova precisare che nei 162,3 milioni del 1999 l'importo a titolo di Iva risulta pari a 29,9 milioni a fronte dell'Iva pagata nel 1998 per 21,2 milioni. L'investimento delle libere disponibilità è pari a di 2,7 miliardi.

L'iscrizione tra le attività dello stato patrimoniale alla voce «crediti diversi» degli interessi su depositi bancari è conseguente al verificarsi dell'accredito degli interessi stessi nell'esercizio immediatamente successivo.

E' da segnalare che nel passivo dello stato patrimoniale non viene iscritto l'importo presumibile dei danni da definire che, come di consueto, le imprese designate hanno comunicato ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 346/93, valutandolo al 31 dicembre 1999 in 5,302 miliardi (2,530 miliardi

al 31/12/1998). In relazione alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale è necessario il monitoraggio degli equilibri della gestione per valutare la congruità della contribuzione annuale.

Si allegano i prospetti n.14 e n.15 relativi al conto economico e allo stato patrimoniale del Fondo per il biennio 1998/1999.

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA

CONTO ECONOMICO

Prospetto n.14

ENTRATE	1998	1999
Contributi	599.062.673	404.939.811
Redditi degli investimenti	129.844.768	75.149.091
Sopravvenienze	-	1.564.062
Arrotondamenti	616	33
T O T A L I	728.908.057	481.652.997

USCITE	1998	1999
Sinistri	340.000.000	-
Spese :		
sostenute per la gestione Fondo	158.954.461	162.308.762
generali e dirette Impr. Designate	32.000.000	-
Interessi passivi	9.882.928	1.105.832
Imposta su int. titoli di Stato	2.811.168	12.762.394
Commissioni bancarie	899.209	863.182
Imposta su int. dep. bancari	10.267.929	2.973.876
Arrotondamenti	3.772	4
Avanzo di esercizio	174.088.590	301.638.947
T O T A L I	728.908.057	481.652.997

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA

Prospetto n.15

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	1998	1999
Depositi c/o banche	234.047.276	143.112.426
Titoli di Stato	2.252.160.511	-
Ratei su oper. di denaro caldo	-	294.872
Crediti per:		
- operazioni di denaro caldo	-	2.700.000.000
- contributi	500.500	743.088
- contributi di l.c.a.	606.239	606.239
- verso Consap	-	-
- interessi bancari	24.468.392	7.163.602
TOTALE	2.511.782.918	2.851.920.227

PASSIVO	1998	1999
Debiti per:		
contributi anticipati	35.563.780	94.973.758
C/C Consap	21.611.051	1.605.497
verso Consap per ritenute SSN	62.600	62.600
altri debiti	1.564.062	-
verso Erario	-	658.000
Fondo garanzia	2.452.981.425	2.754.620.372
TOTALE	2.511.782.918	2.851.920.227

6.7 Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle Imposte di consumo (Fondo previdenza dazieri)

Il Fondo in questione è disciplinato dal R.D. 30 aprile 1936 n° 1138, dal R.D. 20 ottobre 1939 n° 1863 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 649 (artt. 17 e 22).

Il Fondo eroga le prestazioni di capitale spettanti al personale proveniente dalle ex imposte di consumo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione sottoscritta con l'INPS in data 15 settembre 1980.

La CONSAP gestisce il fondo di previdenza erogando il trattamento di fine rapporto agli iscritti, in regime di concessione a partire dal 30 settembre 1993.

Le prestazioni di capitale sono in parte erogate attraverso polizze in tariffa di tipo misto; la restante parte è finanziata da contributi straordinari da uno speciale fondo integrativo alimentato dall'INPS.

Il prospetto n.17 indica per gli anni dal 1993 al 1999:

- a) nelle colonne (1), (2), (3) gli ammontari delle liquidazioni effettuate in ciascun esercizio rispettivamente per scadenza, riscatto o sinistro, nella colonna (4), il complessivo annuo a carico della CONSAP;
- b) nella colonna (5), l'ammontare delle liquidazioni a carico dell'INPS;
- c) nella colonna (6), la consistenza delle polizze della CONSAP, valutata al termine dell'anno.

Inoltre, nell'anno 1999 la CONSAP ha incassato lire 1.462.176.000 quali contributi versati dai datori di lavoro per i dipendenti iscritti al Fondo.

Presso il Ministero delle finanze – direzione generale degli AA.GG. e del personale- è in corso di perfezionamento l'inquadramento, previsto dall'art. 78, 2° comma, del D.P.R. 27.3.1992, n. 287, nel ruolo unico del personale appartenente alle qualifiche funzionali, comprendente anche il personale delle abolite imposte di consumo, transitato a decorrere dall'1.1.1973 presso il Ministero delle finanze con iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dalla legge 26.10.1972, n. 649.

A compimento di tale operazione, avverrà l'allineamento del trattamento di previdenza del personale delle abolite imposte di consumo con quello degli altri dipendenti dello Stato, con conseguente cancellazione del suddetto personale delle ex II.CC. dall'attuale Fondo di previdenza e la contemporanea iscrizione all'INPDAP.

Al verificarsi del presupposto di cui al citato D.P.R. n. 287/92, con la formalizzazione del ruolo unico, la CONSAP si troverà presumibilmente a dar luogo agli adempimenti connessi alla quantificazione del trattamento di fine rapporto e del premio di fedeltà maturato da ciascun dipendente.

7. *La gestione finanziaria CONSIP S.p.A.*

7.1 *Considerazioni generali sulla gestione*

La relazione della Corte relativa all'esercizio 1998 espone e valuta le vicende normative e gli andamenti della gestione della CONSIP, società istituita dalla CONSAP le cui partecipazioni azionarie erano interamente detenute dalla stessa società.

Con delibera dell'assemblea ordinaria della CONSAP, in data 5 settembre 2000 si è proceduto a trasferire al Tesoro la totalità del 100% delle azioni CONSIP il cui valore di carico ammontava a 10 miliardi, a fronte di un patrimonio netto di 13,4 miliardi. Il trasferimento è operativo dal 29 settembre 2000.

Le missioni istituzionali della CONSIP hanno ad oggetto: la gestione e lo sviluppo dei servizi informatici del Ministero del tesoro (d.lgs.19.11.1997, n.414); funzioni di servizio per gli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, in base ad una norma recata dalla legge finanziaria per il 2000 (art.26 l.23.12.1999, n.488).

La società ha iniziato ad operare nel febbraio 1998.

L'andamento della gestione finanziaria per il 1998 si è chiusa con un utile netto di esercizio pari a 1,4 miliardi; nel 1999 si è registrato un utile netto di 3,6 miliardi.

I dipendenti in organico sono passati dalle 173 unità registrate nel 1998 a 263 unità al 31 dicembre 1999 (tra le quali 208 laureati).

7.2. *Le attività informatiche.*

Per l'attuazione dei compiti attribuiti alla CONSIP sulla base del decreto legislativo n.414/97 (D.M. 22 dicembre 1997) sono state svolte le seguenti attività: coordinamento e indirizzo della spesa informatica del Tesoro, attraverso la razionalizzazione delle iniziative e la ricerca di economie di scala; funzioni di contraente generale e di aggiudicazione delle gare aventi ad oggetto lo sviluppo applicativo del sistema informativo della Ragioneria dello Stato; gestione della infrastruttura tecnologica del centro elaborazione dati del Tesoro; elaborazione e sviluppo di nuovi progetti per l'integrazione del nuovo sistema informativo unitario del Tesoro.

Sulla base di direttive del Ministro del tesoro e di linee guida definite dall'Autorità per l'informatica si è costruito un progetto per il triennio 200-2002 orientato verso i seguenti obiettivi: costruzione ed utilizzazione di sistemi di interoperabilità all'interno del Ministero del tesoro e per il raccordo fra Tesoro e altre pubbliche amministrazioni nell'ambito della Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), con particolare riguardo alla semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi (ad esempio per il mandato elettronico e per la firma elettronica); sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni ed ai servizi del Tesoro aperti verso l'utilizzazione da parte della rete delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini/utenti; sviluppo di progetti strategici a supporto di attività prioritarie del Tesoro (flussi di tesoreria, contabilità economica, bilancio finanziario, banca dati investimenti pubblici), di progetti a sostegno di processi di riorganizzazione e

innovazione (controllo di gestione, gestione del personale, sistemi informativi dei dipartimenti provinciali del tesoro) e di progetti finalizzati alla formazione informatica degli utenti.

Secondo stime fornite dalla stessa CONSIP la riqualificazione della spesa informatica ed i processi di integrazione condotti avrebbero consentito risparmi di spesa considerevoli; nel triennio 1997-99, sempre secondo le stime CONSIP, la spesa informatica del Tesoro si è ridotta, passando dai 265 miliardi del '97 ai 215 miliardi del '99.

7.3. I servizi per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni

Sulla base della disciplina dettata dall'art.26 della legge finanziaria 2000 il Ministro del tesoro (D.M. 24.2.2000) ha deliberato di avvalersi della CONSIP per la realizzazione di convenzioni generali aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi alle quali sono chiamate ad aderire necessariamente le amministrazioni statali centrali e periferiche (con limitate eccezioni definite dall'art.27 comma 6 della stessa legge finanziaria 2000) ed alle quali hanno facoltà di ricorrere tutte le altre amministrazioni pubbliche (intese nell'ampia accezione definita dal decreto legislativo n.29/93).

Secondo l'interpretazione della nuova disciplina adottata dal Tesoro la CONSIP svolge la funzione di "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi della direttiva 92/50 dell'Unione Europea e può configurarsi come "organismo pubblico" con un ruolo di servizio strumentale del Tesoro.